Ordinanza del Presidente della Corte
dell'11 aprile 1960

Lingua processuale : il tedesco

Nelle cause

3-58 — BARBARA ERZBERGBAU AG.,

4-58 — GEWERKSCHAFT LOUISE,

5-58 — HARZ-LAHN-ERZBERGBAU AG.,

6-58 — MANNESMANN AG.

7-58 — ERZBERGBAU SIEGERLAND AG.,

8-58 — ERZBERGBAU STAUFENSTOLLN GMBH,

interveniente : il Land di Baden-Virtemberg,

9-58 — HESSISCHE BERG- UND HÜTTENWERKE AG.,

10-58 — STAHLWERKE SÜDWESTFALEN AG.,

11-58 — HÜTTENWERKE SIEGERLAND AG.,

12-58 — FRIEDRICHSHÜTTE AG.,

13-58 — EISERFELDERHÜTTE GMBH,

14-58 — NIEDERDREISBACHERHÜTTE GMBH,

15-58 — GEWERKSCHAFT GRÜNEBACHER HÜTTE,

16-58 — BIRLENBACHER HÜTTE SCHLEIFENBAUM & CO, KG.,

18-58 — HÜTTENWERKE ILSEDE-PEINE AG.,

25-58 — HÜTTENWERKE SALZGITTER AG ,

26-58 — LUITPOLDHÜTTE AG.,

richiedenti,

tutte rappresentate dal loro Consiglio d'amministrazione o dai loro direttori,

assistite dall'avv. Heinrich Lietzmann del Foro di Essen, per le cause da 3 a 16-58, 25 e 26-58, e dal prof. Ludwig Raiser per la causa 18-58,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso M. A. Woopen, 2, rue du Fort Elisabeth;

il Land di Baden-Virtemberg, interveniente nella causa 8-58, è rappresentato dal Ministro-Presidente ad interim e Ministro dell'economia, assistito dall'avv. Joseph H. Kaiser, professore di Diritto nell'Università di Friburgo;

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

rappresentata dal suo consulente giuridico, avv. W. Much, in qualità d'agente,

e con domicilio eletto nei suoi uffici, 2, place de Metz, Lussemburgo,

parte resistente,

ORDINANZA PRESIDENZIALE

RITENUTO IN FATTO

Nella memoria depositata in Cancelleria, il 30 marzo 1960, le ricorrenti nelle cause da 3 a 16-58, 25 e 26-58 hanno chiesto alla Corte di :

« sospendere fino alla pronunzia della Corte nelle cause sopramenzionate l'esecuzione delle decisioni e raccomandazioni dell'Alta Autorità contenute nelle lettere da questa inviate il 12 febbraio 1958 al Governo della Repubblica federale di Germania e relative alle tariffe speciali della Deutsche Bundesbahn per il trasporto di combustibili minerali destinati alla siderurgia nonchè di minerali di ferro (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della C.E.C.A.* nº 8 del 3 marzo 1958, pag. 105 e segg. ed a pag. 122 e segg.), e ciò in quanto le richiedenti hanno impugnato in via principale le sopramenzionate decisioni e raccomandazioni dell'Alta Autorità ».

Nelle memorie depositate in Cancelleria il 1º aprile 1960, la ricorrente nella causa 18-58 ha chiesto alla Corte di :

« sospendere fino alla pronunzia della Corte nella causa 18-58 l'esecuzione dei capi II e III, C, 2 e 3, concernenti la voce 71 *b* (ora 65) della tariffa delle tasse di navigazione sui canali della Germania occidentale, della decisione dell'Alta Autorità in data 9 febbraio 1958 ».

Le richiedenti affermano che le loro domande sono ammissibili.

Esse avrebbero soddisfatto le condizioni per l'ammissibilità delle domande stabilite dall'art. 39, 2º comma del Trattato C.E.C.A. e dall'art. 83, § 1 del Regolamento di procedura, in quanto hanno presentato alla Corte dei ricorsi, contraddistinti dai numeri da 3 a 16-58, 18, 25 e 26-58, diretti all'annullamento di determinate decisioni contenute nelle sopramenzionate lettere.

Le richiedenti sostengono inoltre che l'urgenza e la necessità della sospensione richiesta risulta dalle seguenti circostanze :

1) Il Governo federale ha comunicato alle richiedenti che, con effetto dal 15 aprile 1960, sopprimerà le tariffe menzionate nelle lettere inviate dall'Alta Autorità al Governo federale il 12 febbraio 1958 e ne istituirà di nuove a norma delle lettere stesse.

 La lettera in tal senso del Ministro federale dei trasporti, in data 22 marzo 1960, è unita agli atti.

2) *a*) Lo stato degli atti nella causa principale fa ritenere che la sentenza della Corte verrà pubblicata entro un termine relativamente breve. Appare quindi poco opportuno che il Governo federale — o rispettivamente la Bundesbahn — sopprimendo le tariffe con effetto dal 15 aprile 1960, ponga in essere, poco prima della pubblicazione della sentenza, una situazione transitoria della quale non è dato sapere se sia destinata a durare anche dopo la decisione delle controversie.

b) Fino al momento in cui le tariffe istituite il 15 aprile 1960 fossero eventualmente soppresse, gli acquirenti di carbone e di minerale di ferro dovrebbero pagare noli notevolmente superiori a quelli attuali. Il maggior onere causerebbe alle richiedenti grave ed irreparabile danno dal momento che esse non avrebbero, nei confronti della Bundesbahn e, rispettivamente, dell'amministrazione delle acque interne, alcun *diritto* alla restituzione di quanto pagato in più.

c) Sarebbe particolarmente grave ed altresì irreparabile per quelle fra le richiedenti che estraggono minerale di ferro il danno derivante dall'aumento delle relative tariffe.

Le imprese acquirenti di minerale di ferro hanno infatti comunicato a quelle fra le ricorrenti che estraggono minerale che sospenderanno i loro acquisti per il fatto che la soppressione delle tariffe speciali riguardanti il minerale di ferro, ordinata nelle decisioni dell'Alta Autorità del 12 febbraio 1958, verrà attuata il 15 aprile 1960.

A conferma delle loro affermazioni le richiedenti hanno prodotto le copie di varie lettere ed offrono di provare le circostanze di fatto dedotte.

Nella memoria delle ricorrenti nelle cause 11 e 12-58, depositata in Cancelleria il 31 marzo 1960 dall'avv. Wolfgang Küster del Foro di Düsseldorf, vengono dedotte a sostegno della domanda essenzialmente gli stessi motivi.

Esse affermano inoltre che il Governo della Repubblica federale di Germania, in caso di sospensione dell'esecuzione — qualora la Corte si pronunziasse in tal senso prima del 15 aprile 1960 — sarebbe pronto a rinviare l'entrata in vigore delle disposizioni previste per tale data.

Gli argomenti fatti valere dalla ricorrente nella causa 18-58 sono sostanzialmente uguali a quelli delle altre richiedenti.

Con memoria del 6 aprile 1960 la parte resistente, ha risposto agli argomenti della richiedente ed ha affermato in sostanza che :

nell'attuale stato del procedimento non vi sarebbe più motivo di chiedere la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

non sarebbe fondato l'assunto delle richiedenti che dall'esecuzione delle decisioni prima della pronunzia della sentenza deriverebbe loro un danno irreparabile;

le tariffe speciali per il minerale *7 B 3* e *7 B 35*, per quanto concerne le cosiddette « Vorharzgruben » (minere dei contrafforti dello Harz), non avrebbero da subire alcun mutamento nemmeno dopo il 15 aprile 1960. Le trattative fra l'Alta Autorità e gli organi competenti della Repubblica federale in merito all'eventuale concessione di nuove tariffe di sostegno a favore delle relative imprese sarebbero tuttora in corso.

L'Alta Autorità si richiama inoltre alla circostanza che per tutte le richiedenti (ad eccezione della Ilseder Hütte/Peine e della Hüttenwerke Salzgitter AG.) le decisioni impugnate hanno fissato dei termini che vanno da 4 a 8 anni. Attualmente si tratterebbe perciò soltanto dell'applicazione di aumenti parziali, i quali potrebbero naturalmente essere immediatamente revocati nel caso che la Corte si pronunziasse a favore delle richiedenti.

L'Alta Autorità chiede che la domanda di sospensione venga respinta.

IN DIRITTO

Nel presente procedimento non occorre accertare se ed a quali condizioni l'interveniente possa chiedere la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento; è sufficiente affermare che, nel decidere sulle domande di cui trattasi, si può non tener conto della domanda del Land Baden- Virtemberg, interveniente nella causa 8-58.

Le domande di sospensione dell'esecuzione sono state presentate meno di 6 settimane prima del 10 maggio 1960, data nella quale verrà pubblicata la sentenza nella causa principale.

Le ricorrenti si richiamano alla circostanza che il Governo federale di Germania si è ora deciso a dare esecuzione alle decisioni dell'Alta Autorità di data 9 febbraio 1958, cosa alla quale esso era già da tempo tenuto, come risulta dalla sentenza della Corte 8 marzo 1960, nella causa 3-59.

Le richiedenti potevano far conto sull'esecuzione delle decisioni di cui trattasi fin dalla loro emanazione; già da tale momento esse avrebbero perciò potuto presentare una domanda di sospensione dell'esecuzione, la quale avrebbe anche potuto trovare accoglimento.

Sta certo essenzialmente nella ricorrente di stabilire se ed in quale fase del procedimento sia opportuno chiedere la sospensione dell'esecuzione.

Cionondimeno, evidenti motivi ostano all'accoglimento di una domanda siffatta, presentata dopo la fine della fase scritta e di quella orale ed in un momento in cui la Corte si è già accinta a deliberare nella causa principale.

Va inoltre osservato che, come la parte resistente afferma, l'esecuzione delle decisioni del 9 febbraio 1958 non avrà alcuna immediata conseguenza dannosa per determinate imprese e per la maggior parte delle resistenti provocherà solo parziali aumenti tariffari.

È vero che ciò comporta uno svantaggio per le imprese interessate; non è tuttavia dato vedere perchè — come assumono le richiedenti — siffatti mutamenti tariffari siano difficili da revocare.

In base alle considerazioni soprasvolte la domanda va respinta e diviene pertanto superflua l'assunzione delle prove offerte dalle richiedenti.

Per tali motivi,

Visti gli artt. 39 del Trattato C.E.C.A., 33 dello Statuto C.E, C.A., della Corte ed 83, 84, 85 e 86 del Regolamento di procedura.

Il Presidente della Corte

così provvede :

1. **Le domande sono respinte,**

2. **Le richiedenti e la parte resistente sopporteranno le spese da ciascuna incontrate.**

Lussemburgo, 11 aprile 1960.

Per il Cancelliere
H. J. EVERSEN
(Cancelliere aggiunto)

Il Presidente
A. M. DONNER